

COMUNE DI MONTICIANO

Provincia di Siena



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA

PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale

n. 46 del 30.11.1994

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale
n.5 del 21.1.1997

INDICE SISTEMATICO

ISTITUZIONE DELLA TASSA	ART.1
SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA	ART.2
CONTENUTO DEL REGOLAMENTO	ART.3
PRESUPPOSTI, SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DELLA TASSA	ART.4
ESCLUSIONI DALLA TASSA	ART.5
COMMISURAZIONE DELLA TASSA E DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA	ART.6
DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO	ART.7
PARTI COMUNI DEL CONDOMINIO	ART.8
CLASSIFICAZIONE DI LOCALI E AREE	ART.9
AGEVOLAZIONI	ART.10
RIDUZIONI	ART.11
TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO	ART.12
DENUNCE	ART.13
DECORRENZA DELLA TASSA	ART.14
MEZZI DI CONTROLLO	ART.15
SANZIONI	ART.16
ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTENZIOSO	ART.17
ENTRATA IN VIGORE	ART.18

ART.1

ISTITUZIONE DELLA TASSA

1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilati, ai sensi dell'art.39 della Legge 22 febbraio 1994, n.146, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.507 e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.

ART.2

SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA

1. Il servizio di Nettezza Urbana è disciplinato dall'apposito Regolamento adottato ai sensi dell'art.8 del D.P.R. 19 settembre 1982, n.915, in conformità all'art.59 del D.Lgs. 507/1993. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (zona servita, distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta ecc.).

ART.3

CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni necessarie per l'applicazione del tributo.

ART.4

PRESUPPOSTI, SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DELLA TASSA

1. L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa così come quella dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili della tassa stessa è effettuato dalla legge cui si fa, quindi, rinvio.

2. Per gli alloggi affittati in modo saltuario od occasionale la tassa è dovuta dal proprietario o, in caso di subaffitto, dal primo affittuario.

ART.5

ESCLUSIONI DALLA TASSA

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perchè risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità.

2. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;

b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m.1,50 nel quale non sia possibile la permanenza;

c) parti comuni del condominio occupate in via esclusiva;

d) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;

e) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenze (gas, acqua, luce);

f) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purchè tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.

Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

3. Sono altresì esclusi dalla tassa:

a) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;

b) i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti;

c) edifici destinati al culto, con esclusione degli eventuali locali ammessi a civile abitazione;

d) gli stabili ed uffici comunali e gli edifici scolastici.

4. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, non assimilati agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

5. Per le attività di seguito elencate (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi), ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la detassazione che viene accordata a richiesta di parte, ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali tossici o nocivi.

ATTIVITA'	DETAZZAZIONE %
Falegnamerie	15
Autocarrozzerie	30
Autofficine per riparazione veicoli	30
Gommisti	30
Autofficine di elettrauto	30
Distributori di carburante	30
Rosticcerie	15
Pasticcerie	15
Lavanderie	30
Verniciatura	30
Galvanotecnici	30
Fonderie	30
Ristoranti	20

ART.6

COMMISURAZIONE DELLA TASSA E DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tassa a norma del 1° comma dell'art.65 del D.Lgs. 507/1993, è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni e assimilati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati nonché al costo dello smaltimento.

2. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.

3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica e professionale, la tassa dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata.

4. Annualmente in concomitanza con la preparazione del bilancio di previsione dell'esercizio successivo, la Giunta Comunale determina l'ammontare della tariffa per la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni tramite gli elementi di valutazione ed i costi di esercizio individuati all'art.61 del D.Lgs. 15.11.1993 n.507.

5. A tale proposito la Giunta Comunale si avvarrà dei dati del conto consuntivo dell'esercizio precedente approvati al 30 giugno e delle previsioni di aumento inserite nello schema di bilancio di previsione in corso di esercizio. I costi predetti sono quelli indicati all'art.61 e dall'art.79 comma 5 del D.Lgs. 15.11.1993 n.507.

6. Successivamente alla determinazione dei costi generali, la Giunta Comunale procederà alla determinazione dei medesimi per le singole categorie e sottocategorie che compongono la tariffa in relazione alla quantità e qualità dei rifiuti prodotti in ciascuna di essa e alla incidenza dei costi delle varie fasi di raccolta, trasporto e smaltimento per ogni categoria o sottocategoria.

ART.7

APPLICAZIONE DELLA TASSA IN FUNZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è svolto in regime di privativa. La tassa è comunque applicata per intero ancorchè si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attuato.

2. Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed assimilati nei contenitori vicini, in tale zona la tassa è dovuta:

a) in misura pari al 40% della tariffa, se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita non supera 500 mt.

b) in misura pari al 30% della tariffa se la suddetta distanza supera 500 mt. e fino a 1.000 mt.

c) in misura pari al 20% della tariffa per distanze superiori ai 1.000 mt.

3. In caso di mancato svolgimento del servizio o nel caso in cui lo stesso servizio venga svolto in grave violazione delle prescrizioni regolamentari sulla distanza massima di collocazione dei contenitori, o della capacità minima che gli stessi debbono assicurare o della frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura pari al 40% della tariffa.

4. Le condizioni previste al comma 4 dell'art.59 del D.Lgs. 507/1993, al verificarsi delle quali il tributo è dovuto in misura ridotta, debbono essere fatte constare mediante diffida del Gestore del Servizio di Nettezza Urbana ed al competente Ufficio Tributario Comunale. Dalla data della diffida, qualora non venga provveduto entro congruo termine a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sulla tassa.

5. Ai fini di cui sopra, sussiste grave violazione delle prescrizioni regolamentari quando il limite massimo di distanza e quello minimo di capacità si discostano di oltre un quarto e la frequenza della raccolta, inferiore a quella stabilita, determini l'impossibilità per gli utenti di riporre i rifiuti nei contenitori per esaurimento della loro capacità ricettiva.

ART.8

PARTI COMUNI DEL CONDOMINIO

1. Negli alloggi in condominio il calcolo della superficie tiene conto anche delle parti comuni di condominio che, per loro natura e/o uso, sono idonee a produrre rifiuti. Non sono da considerare quelle indicate nell'art.5, comma 2, punto c).

2. Qualora le parti comuni non vengano denunciate dagli occupanti degli alloggi, il Comune, ai sensi dell'art.63 del D.Lgs. 507/1993, aumenta la superficie di ciascun condominio di una quota, secondo il presente prospetto:

aumento del 9% agli alloggi siti in edifici sino a 4 condomini;

aumento del 6% agli alloggi siti in edifici sino a 8 condomini;

aumento del 3% agli alloggi siti in edifici oltre i 12 condomini.

ART.9

CLASSIFICAZIONE DI LOCALI E AREE

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art.68 del D.Lgs. 15.11.1993 n.507 i locali e le aree soggette a imposizione si suddividono nelle seguenti categorie e sottocategorie:

1) locali per attività collettive:

a) musei, archivi, biblioteche, emeroteche, locali di associazioni culturali, politiche, religiose, sindacali, assistenziali, sportive;

b) sale cinematografiche, teatrali, palestre, bowling, impianti sportivi, discoteche, sale per giochi;

c) depositi di stoccaggio di macchine e materiali, autorimesse, parcheggi, distributori di carburante, campeggi.

2) locali per attività di commercio all'ingrosso e aree ricreativo/turistiche:

a) fiere, esposizioni, mostre;

b) parchi, giardini Robinson, campi di addestramento per animali, impianti di tiro a volo.

3) locali destinati ad uso abitazione:

a) residenze, comprese le multiproprietà;

b) convivenze, conventi, convitti e collegi, caserme, istituti assistenziali;

c) ospedali, case di cura;

d) alberghi, locande e pensioni.

4) locali destinati ad attività terziarie e direzionali:

a) banche, studi professionali, studi artistici, fotografici, assicurazioni, uffici pubblici;

b) parrucchieri, estetisti;

c) laboratori di analisi chimiche, stabilimenti termali.

5) locali per attività di produzione artigianale, industriale o di commercio al dettaglio di beni non deperibili, ferma restando l'intassabilità delle superfici di lavorazione industriale e di quelle produttive di rifiuti non dichiarati assimilabili agli urbani:

a) stabilimenti ed edifici industriali;

b) botteghe artigiane, falegnami, meccanici.

6) pubblici esercizi di vendita al dettaglio di beni alimentari deperibili, ferma restando l'intassabilità delle superfici produttive di rifiuti non dichiarati assimilabili agli urbani:

a) bar, pasticcerie, negozi di ortofrutta, banchi di vendita al mercato, alimentari, ipermercati, ristoranti, fiori, pescherie e simili.

3) All'art.10 comma 1 lettera B) viene aggiunto il punto 3) che così recita: "scuole pubbliche e private, scuole materne, asili nido, istituti di istruzione in genere". Alla luce delle modifiche prima dette l'art.10 è il seguente:

ART.10

AGEVOLAZIONI

1. In attuazione dell'art.67 del D.Lgs. 15.11.1993 n.507 sono

consentite le seguenti agevolazioni nei confronti dei sottoelencati contribuenti:

A) Riduzioni

1- 50% sulla tariffa base per i locali condotti da soggetti della cui famiglia fanno parte soggetti handicappati o invalidi in misura superiore al 50% non ricoverati in istituti.

2- per le attività produttive, commerciali e di servizi di cui al comma 2 dell'art.67 del D.Lgs. 15.11.1993 n.507 sono previste le seguenti percentuali di riduzione della tariffa di applicazione:

- 30% sulla tariffa base per i soggetti che attuino forme alternative o aggiuntive di preselezione di rifiuti rispetto a quelle poste in essere dall'Amministrazione Comunale;

Per fruire di detta riduzione per il titolo di che trattasi, il contribuente dovrà dimostrare che il materiale selezionato viene riutilizzato.

- 30% sulla tariffa base per i soggetti che utilizzano materie prime/secondo ricomprese fra quelle individuate con atti normativi statali o regionali.

Onde ottenere la riduzione di che trattasi i contribuenti devono presentare: 1) domanda diretta all'Amministrazione Comunale accompagnata da: 2) relazione descrittiva delle apparecchiature o dei processi tecnici perseguiti per addivenire alla minore produzione dei rifiuti o di pretrattamento volumetrico ovvero 3) da dichiarazione dell'azienda alla quale sono conferiti i predetti rifiuti con l'indicazione delle modalità di smaltimento; ovvero 4) da copia delle fatture emesse dagli acquirenti dei suddetti prodotti, relazione descrittiva della composizione dei rifiuti prodotti e delle relative quantità annue.

B) Esenzioni

1- Locali di residenza condotti da soggetti ultrassessantacinquenni aventi un reddito pro-capite non superiore al reddito derivante dalla pensione sociale;

2- Convitti o comunità adibiti a centri di accoglienza recupero terapeutico di tossicodipendenti, handicappati;

3- scuole pubbliche e private, scuole materne, asili nido, istituti di istruzione in genere;

2. Per quanto riguarda le riduzioni ed esenzioni di cui alle lettere A punto 1 e B punti 1 e 2 dell'art.37 a cura del responsabile di imposta dovrà essere rimesso all'Ufficio di Ragioneria, rispettivamente entro il mese di settembre per l'anno successivo ed entro il mese di febbraio per l'anno precedente, il prospetto, previsionale e consuntivo, delle minori entrate da registrare durante l'esercizio finanziario di riferimento per la individuazione nel Bilancio di previsione o nel Bilancio consuntivo, l'importo da iscrivere a carico dell'Amministrazione Comunale in conformità dell'art.67/3 del D.Lgs. 507 e art.23 legge 8.6.90 n.142. La spesa suddetta graverà sul capitolo di Bilancio appositamente individuato dalla Ragioneria Comunale. In caso di gestione del servizio in forma diversa dall'art.22 lett.a della legge 8.6.90 n.142 l'Amministrazione Comunale procederà a liquidare l'importo di che trattasi al soggetto gestore del servizio di smaltimento in caso di gestione in economia.

ART.11

RIDUZIONI

1. Sono computate per la metà le superfici riguardanti le aree scoperte a qualsiasi uso adibite.

2. La tariffa ordinaria viene ridotta della misura sottonotata nel caso di:

a) abitazioni con unico componente: 30%;

b) agricoltori che occupano la parte abitativa della costruzione rurale: 30%.

ART.12

TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubbliche di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è istituita la tassa di smaltimento in base a tariffa giornaliera.

2. E' temporaneo l'uso inferiore a sei mesi e non ricorrente nel corso dell'anno.

3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso maggiorata dell'importo percentuale del 40%;

4. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi e aree pubbliche e con il modulo di versamento di cui all'art.50 del D.Lgs. 507/93.

5. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della TOSAF, la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente al competente ufficio comunale, senza compilazione del suddetto modulo. In caso di uso di fatto la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata con sanzione, interessi e accessori.

6. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.

ART.13

DENUNCE

1. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono, ai sensi dell'art.70 del D.Lgs. 507/93, presentare denuncia al Comune entro il 20 gennaio dell'anno successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate.

2. Entro lo stesso termine del 20 gennaio devono essere denunciate le modifiche apportate ai locali ed alle aree servite e le variazioni dell'uso dei locali e delle aree stesse.

3. E' fatto obbligo all'amministratore del condominio ed al soggetto che gestisce i servizi comuni dei locali in multiproprietà e dei centri commerciali integrati di presentare, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.

4. La denuncia deve contenere:

a) l'indicazione del codice fiscale;

b) cognome e nome nonché luogo e data di nascita delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza;

c) per gli enti, istituti, associazioni, società e altre organizzazioni devono essere indicati la denominazione, la sede e gli elementi identificativi dei rappresentanti legali;

d) l'ubicazione e la superficie dei singoli locali e delle aree e l'uso cui sono destinati;

e) la data di inizio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree;

f) la provenienza;

g) la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale.

5. L'ufficio comunale rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.

ART.14

DECORRENZA DELLA TASSA

1. La tassa ai sensi dell'art.64 del D.Lgs. 507/1993 è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.

3. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree, purchè debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente ufficio tributario comunale, dà diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia deve essere presentata.

4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante.

5. Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo e riconosciuto non dovuto è disposto dall'Ufficio comunale entro 30 giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma precedente. Quest'ultima denuncia è da presentare a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

ART.15

MEZZI DI CONTROLLO

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'ufficio comunale può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'art.73 del D.Lgs. 507/1993 ed applicando le sanzioni previste dall'art.76 del Decreto Legislativo stesso.

ART.16

SANZIONI

1. Per le violazioni previste dall'art.76 del D.Lgs. 507/1993 si applicano le sanzioni ivi indicate. Per le violazioni di cui al terzo comma, dello stesso art.76, punite con l'applicazione della pena pecuniaria da lire cinquantamila a lire centocinquantamila, si fa rinvio per quanto attiene al procedimento sanzionatorio alla legge 689/1981.

ART.17

ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTENZIOSO

1. L'accertamento e la riscossione della tassa avvengono in conformità di quanto previsto dall'art.71 e dall'art.72 del D.Lgs. 507/1993.

2. Il contenzioso, fino all'insediamento degli organi previsti dal D.Lgs. 31 dicembre 1992 n.546, è disciplinato alla stregua dell'art.63 del DPR 28 gennaio 1988, n.43 e dell'art.20 del DPR 26 ottobre 1972, n.638 e successive modificazioni.

ART.18

ENTRATA IN VIGORE

1. Le norme del presente regolamento sono immediatamente applicabili con l'eccezione di quelle previste in attuazione degli artt.59, comma 2, secondo periodo, 66 e 72 commi 3,4,5.e 6 del D.Lgs. 507/93, che hanno decorrenza dal 1 gennaio 1995, e degli artt.63 commi 2,3 e 4, 64 comma 2, secondo periodo e 66 commi 1 e 2 che hanno decorrenza dal 1.1.1996.

2. Le tariffe per il 1995 sono deliberate in base ai previgenti criteri di commisurazione. Fino al 1° gennaio 1996 sono esclusi dalla tassa: i locali e le aree dove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano rifiuti speciali assimilati agli urbani allo smaltimento dei quali fino alla stessa data sono tenuti a provvedere a proprie spese produttori secondo le modalità di cui all'art.3 comma 3 D.P.R. 10 settembre 1982 n.915. Le denunce originarie e di variazione per gli anni 1994 e 1995 di cui all'art.70 D.Lgs. 507/93 sono presentate rispettivamente entro il 30 settembre 1994 e il 20 gennaio 1995 senza l'indicazioni delle aree scoperte che costituiscono pertinenza ed accessorio ed aree assoggettabili a tassa, nonché delle parti comuni del condominio di cui all'art.1117 del c.c. e dei locali in multiproprietà di uso comune. Le denunce integrative o modificative, anche di quelle già prodotte in base al precedente ordinamento del tributo, le richieste di detassazione o riduzione, nonché l'elenco di cui al comma 4 art.63, sono presentati entro il 30 settembre 1995 e hanno effetto quanto alle modifiche degli elementi imponibili, delle riduzioni tariffarie e delle nuove agevolazioni richieste a decorrere dall'anno 1996.